



Audizione A.G. 119 (revisione ruoli Forze di Polizia) Commissioni I e IV Camera dei Deputati – 19 novembre 2019

La revisione degli ordinamenti delle FF.PP., effetto della *"legge Madia"*, nasce e si sviluppa sotto il Governo Renzi, viene promulgata sotto il Governo Gentiloni (D.Lgs. 95/2017) e viene corretta sotto il primo Governo Conte (D.Lgs. 126/2018).

Ricordiamo tutti che proprio nella fase propedeutica alla promulgazione del D.Lgs. 126/2018, gli esponenti dell'allora Governo *"giallo-verde"* e, in particolare, il ministro dell'interno Salvini, parlarono di correttivi meramente formali e si impegnarono alla proroga dei termini per l'esercizio della delega affinché si procedesse a una sostanziale *"riscrittura"* del c.d. riordino delle carriere.

In effetti i termini della delega furono prorogati e quel Governo – giallo-verde – ha successivamente reperito le risorse economiche per procedervi. Correttivi, quelli di cui dibattiamo oggi, che nascono e si sviluppano, dunque, con un governo *"antagonista"* rispetto a quello che aveva prodotto il testo base, da correggere, e che oggi si apprestano ad essere definitivamente approvati da un governo ancora diverso, un quarto governo, che si potrebbe forse definire – senza voler essere blasfemi – una sorta di ibrido tra il secondo e il terzo, ma che vede la forte opposizione della forza politica cui è capo quel ministro dell'Interno del Governo che ha congegnato il testo in esame. Quello stesso ministro che diceva di voler riscrivere il riordino.

Ebbene, nonostante questo excursus, il riordino ha origine e prende forma in un modo che rimane costante passando attraverso i diversi governi.

Si tratta dunque di un riordino che sopravvive ai governi, avendo vita propria e indipendente dai governi; si tratta di un riordino che nasce nelle burocrazie ministeriali!

Un riordino che sopravvive ai governi e che serve alla burocrazia, non alla Polizia!

Questo perché evidentemente i governi ancora una volta rinunciano o non sono capaci di esercitare appieno il proprio ruolo/dovere di indirizzo politico per dare forma e senso alle forze di sicurezza del Paese e alla sicurezza dei cittadini.

Noi chiediamo che la politica e il governo si riappropriino del ruolo che compete ad essi, dicano quale deve essere il sistema di sicurezza del Paese, il ruolo della

Polizia Penitenziaria nell'esecuzione penale e, più in generale, nella giustizia e strutturino di conseguenza le Forze di Polizia e la Polizia penitenziaria.

Perché è evidente, con questo provvedimento si ripercorrono in massima parte le stesse rotte originarie, rafforzando molte delle misure già intraprese; un provvedimento di questa natura, allora, non corregge, ma aggrava gli errori e ne introduce di ulteriori, aumentando sperequazioni, confusione e inefficienza; inflazionando la frustrazione degli operatori di polizia.

oooooooooooo

Così è per noi inaccettabile il nuovo intervento sulla struttura salariale, unilaterale e in violazione alle norme sulle procedure per disciplinare il rapporto di lavoro, con l'irrisorio aumento dell'assegno funzionale, per legge e al di fuori della contrattazione quasi come se si trattasse della *dazione del monarca*.

Addirittura, pericolosamente, sintomatico di una visione antiriformatrice e restauratrice – un tempo si sarebbe forse detto reazionaria –, con la lettera n), comma 1, art. 40, del testo in esame si tenta di far passare per concertazione ciò che per le FF.PP. ad ordinamento civile è *ex lege* contrattazione.

Mentre, per converso, non si aumentano i limiti di reddito e, dunque, la platea dei beneficiari della defiscalizzazione. Accorgimento che, esso sì, servirebbe a perequare il trattamento economico degli operatori del ruolo di base.

Riteniamo in eccesso di delega e comunque inaccettabili le previsioni che mirano a comprimere le libertà sindacali e mutare, di fatto riducendo le garanzie e il contraddittorio, l'ordinamento disciplinare e quelle afferenti alle modalità di redazione e invio dei certificati medici.

Se il governo – considerato il contestuale ampliamento dei compiti istituzionali che andranno a contemplare, di fatto, anche funzioni prettamente amministrative – pensa di vietare azioni sostitutive dello sciopero che (effettuate durante il servizio) possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali, noi crediamo sia necessario e rivendichiamo il diritto di sciopero ogni qual volta quelle stesse esigenze non vengano pregiudicate!

Le modifiche all'ordinamento disciplinare determinano in qualche caso la vanificazione e in altre circostanze l'impossibilità del ricorso gerarchico, con una contrazione delle garanzie di difesa e di esercizio del contraddittorio in ogni fase del procedimento.

Le previsioni in tema di redazione e trasmissione dei certificati medici per assenze per malattia, per di più, sono di fatto inattuabili per la Polizia penitenziaria la quale non dispone di una propria articolazione sanitaria, e presenterebbe dei costi aggiuntivi (diversamente da quanto riportato nella relazione tecnica) e senza copertura nei casi si optasse per convenzioni (circostanza che, peraltro, per espressa previsione del comma 2 dell'art. 41 potrebbe causare una riduzione delle facoltà assunzionali).

Si violano le pari opportunità continuando ad eludere l'obbligo per l'Amministrazione (di cui alla direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 e nonostante il pronunciamento della corte di giustizia dell'unione europea, sentenza del 6 marzo 2014, Causa C-595/12) di organizzare sezioni di recupero per i frequentanti i corsi di formazione e che si assentino, oltre il periodo massimo consentito, per astensione obbligatoria per maternità; obbligo oggi previsto solo per gli appartenenti alla Carriera dei funzionari.

Si comprime il diritto di famiglia, tentando di vincolare il diritto del dipendente genitore di prole di età inferiore a tre anni a essere distaccato nella provincia o nella regione di residenza dell'altro genitore alle esigenze organiche e di servizio e non solo, come previsto dall'art. 42-*bis*, D.Lgs. 151/2001, al posto libero nella dotazione organica della sede richiesta.

Si diceva dell'ampliamento dei compiti istituzionali, che di per sé sarebbe senz'altro di positivo se ad esso corrispondesse un proporzionale aumento degli organici in tutti in ruoli, e non può essere tale quella impercettibile prevista dal provvedimento in esame.

oooooooooooo

Per quanto concerne poi la struttura del Corpo di polizia penitenziaria, ribadiamo che si aggravano e si ampliano gli errori e si acuiscono le sperequazioni. Si rinuncia, ancora una volta, a procedere all'unificazione del ruolo degli agenti e degli assistenti con quello dei sovrintendenti e si prevede, per quest'ultimo, con un mero esercizio lessicale che sembra quasi configurare un ossimoro, che possano espletare "*mansioni esecutive anche qualificate e complesse*", impedendo di contro ai agli Assistenti Capo e ai Sovrintendenti un concreto e agile sviluppo di carriera.

Farraginose, poi, le procedure transitorie per i concorsi a vice sovrintendente, con posizioni sovranumerarie e senza la salvaguardia del mantenimento della sede di servizio per gli operatori più anziani.

Sulla stessa scia, non si valorizza il ruolo degli ispettori, e non si interviene per superare i blocchi che di fatto rendono a molti impossibile di conseguire la qualifica apicale, limitando, pertanto, ancora una volta, lo sviluppo di carriera.

Soprattutto, si continua a eludere il principale problema del Corpo di polizia penitenziaria, che è costituito dall'essere un corpo amorfo, senza testa; non superando detta acefalia la previsione di due *fantomatiche* direzioni generali, incapaci di incidere significativamente sull'organizzazione e sulla catena di comando della Polizia penitenziaria e che, nella migliore delle ipotesi, si potranno realizzare solo dopo – e ben oltre – l'anno 2030.

Per i dirigenti della Polizia penitenziaria, al disotto del primo dirigente, si mantiene la subordinazione gerarchica dal direttore del carcere (dirigente amministrativo della carriera penitenziaria) e si introduce quello che, in verità, a noi

pare un deterrente alla legittima rivendicazione di una denominazione omogenea ai pari qualifica della Polizia di Stato.

L'introduzione della denominazione di "*Intendente*", all'esatto opposto del dichiarato scopo di evitare confusioni, ingenera evidentissimi disorientamenti rischiando di far apparire al comune cittadino il dirigente ("*intendente*") subordinato all'operatore con mansioni esecutive: "*sovrintendente*".

Sembra, dunque, esattamente lo spauracchio che dovrebbe suggerire di evitare di chiedere modifiche all'attuale denominazione, in quanto esse sarebbero solo peggiorative.

p. UILPA Polizia Penitenziaria
genarino de fazio

